

A.G.C. 20 – Assistenza Sanitaria – Settore Farmaceutico – **Decreto dirigenziale n. 58 del 18 giugno 2010 - L.R. NR. 2 del 21.1.2010, ART. 1, COMMA 8 - COMUNE DI CUSANO MUTRI - SEDE FARMACEUTICA NR. 2 SOPPRESSIONE DELLA SEDE STESSA - ERRATA CORRIGE**

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal dirigente del Servizio medesimo

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTI gli artt. 65 e 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. nr. 6 del 28.5.2009;

VISTA la D.G.R. nr. 1337 del 31.7.2009 conferimento incarico di responsabile del Settore Farmaceutico;

PREMESSO che con D.D. nr. 45 del 9.6.2010 si è proceduto, in applicazione della L.R. nr. 2 del 21.1.2010, alla soppressione della 2^a sede farmaceutica del Comune di CUSANO MUTRI;

CONSIDERATO che per mero errore di battitura, nella parte dispositiva del suddetto D.D. nr. 45/2010 è stato riportato la sede nr. 1 invece che la sede nr. 2;

ACCERTATO che trattasi di mero errore materiale, dovuto alla elaborazione computerizzata dei dati in questione e che in genere l'errore materiale non esige altro che la correzione del provvedimento amministrativo, allorché l'errore stesso non abbia prodotto effetto sull'esercizio del potere e perciò sul contenuto disposto del provvedimento stesso, così come da indirizzo del C.d.S. Sez. VI, 5.9.1996, nr. 1181;

CONSIDERATO che può farsi ricorso all'istituto della regolarizzazione, che consiste nella eliminazione di imperfezioni formali o errori materiali;

RITENUTO di dover, quindi, procedere alla eliminazione dell'errore materiale riscontrato ed alla necessaria correzione, confermando tutto quanto altro previsto dal D.D. 45 del 9.6.2010, nella parte in cui viene riportato "**sede farmaceutica nr. 1**" anziché "**sede farmaceutica nr. 2**";

RITENUTO di dover a tanto, congiuntamente provvedere;

VISTA la normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quella di settore;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- provvedere, relativamente all'errore materiale riportato nella parte dispositiva del suddetto D.D. nr. 45 del 9.6.2010, alla seguente rettifica che, fermo restando tutto quanto altro dichiarato e descritto, deve essere letto: "**.....sede farmaceutica nr. 2.....**" anziché "**.....sede farmaceutica nr. 1.....**".

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla A.S.L. di Benevento, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di

Benevento e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Benevento, per l'affissione ai rispettivi albi, per quindici giorni consecutivi.

Dr.ssa Margherita DE FLORIO